

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2009, n. 0306/Pres.

Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Modifiche apportate da

DGR 15/4/2010, n. 678 (B.U.R. 28/4/2010, n. 17).
DGR 11/4/2011, n. 615 (B.U.R. 27/4/2011, n. 17).
DGR 13/4/2012, n. 577 (B.U.R. 2/5/2012, n. 18).
DGR 18/4/2013, n. 774 (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).
DGR 16/5/2014, n. 901 (B.U.R. 4/6/2014, n. 23).
DPR 13/6/2014, n. 0116/Pres. (B.U.R. 25/6/2014, n. 26).
DGR 17/4/2015, n. 694 (B.U.R. 6/5/2015, n. 18).
DGR 10/6/2016, n. 1042 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).
DGR 7/4/2017, n. 669 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17).
DGR 20/4/2018, n. 948 (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).
DGR 18/4/2019, n. 636 (B.U.R. 8/5/2019, n. 19).
DGR 15/5/2020, n. 692 (B.U.R. 3/6/2020, n. 23).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Criteri di riparto ed erogazione
Art. 4	Soggetti richiedenti e requisiti
Art. 5	Misura e durata del beneficio
Art. 6	Domanda di concessione del beneficio
Art. 7	Modalità di concessione ed erogazione del beneficio
Art. 8	Obblighi del beneficiario
Art. 9	Perdita dei requisiti e del beneficio
Art. 10	Accertamento e controllo
Art. 11	Rendicontazione
Art. 12	Rinvio
Art. 13	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri di riparto, le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione, la misura, la decorrenza e la durata della prestazione da destinare al sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, nonché le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione.

Art. 2
(Destinatari)

1. Ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4, lettera d) della legge regionale 11/2006 i destinatari dei finanziamenti sono gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) di seguito denominati Enti gestori.

Art. 3
(Criteri di riparto e trasferimento fondi)¹

1. Ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 4 della legge regionale 11/2006 gli Enti gestori esercitano le funzioni amministrative relative alla concessione e alla erogazione del beneficio ai soggetti aventi diritto.

2. La Regione trasferisce agli Enti gestori le risorse necessarie all'erogazione del beneficio.

3. Per l'ottenimento delle risorse gli Enti gestori presentano alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali di seguito denominata Direzione competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione dalla quale risulti:

- a) la spesa sostenuta per l'erogazione del beneficio nell'anno precedente;
- b) l'eventuale importo complessivo dei benefici non coperti con le risorse regionali trasferite nell'anno precedente;

¹ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPR. 13/6/2014, n. 0116/Pres. (B.U.R. 25/6/2014, n. 26).

- c) l'eventuale importo delle risorse regionali trasferite nell'anno precedente e non utilizzate;
- d) la quantificazione del fabbisogno necessario per la concessione del beneficio nell'anno in corso.

4. Gli Enti gestori restituiscono alla Regione, entro il medesimo termine di cui al comma 3, le somme di cui al comma 3, lettera c).

5. La Regione ripartisce le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:

- a) in via prioritaria è assegnato l'importo di cui al comma 3, lettera b);
- b) la quota restante è ripartita in misura proporzionale al fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), sino a copertura del fabbisogno stesso.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno la Regione trasferisce agli Enti gestori le risorse disponibili in un'unica soluzione.

Art. 4

(Soggetti richiedenti e requisiti)

1. Può avere accesso al beneficio di cui al presente regolamento il genitore, residente nel territorio regionale, al quale è stato affidato dall'autorità giudiziaria il figlio o i figli minori e che non riceve dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.

2. Costituisce presupposto per l'accesso al beneficio l'esperimento infruttuoso di procedure esecutive nei confronti del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

3. Ai fini della concessione del beneficio, il soggetto richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore a 22544,83² 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 euro annui.

² Importo aggiornato da DGR 15/4/2010, n. 678 (B.U.R. 28/4/2010, n. 17).

³ Importo aggiornato da DGR 11/4/2011, n. 615 (B.U.R. 27/4/2011, n. 17).

⁴ Importo aggiornato da DGR 13/4/2012, n. 577 (B.U.R. 2/5/2012, n. 18).

⁵ Importo aggiornato da DGR 18/4/2013, n. 774 (B.U.R. 2/5/2013, n. 18).

⁶ Importo aggiornato da DGR 16/5/2014, n. 901 (B.U.R. 4/6/2014, n. 23).

⁷ Importo aggiornato da DGR 17/4/2015, n. 694 (B.U.R. 6/5/2015, n. 18).

⁸ Importo aggiornato da DGR 10/6/2016, n. 1042 (B.U.R. 29/6/2016, n. 26).

⁹ Importo aggiornato da DGR 7/4/2017, n. 669 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17).

4. Il limite economico di cui al comma 3 è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 5

(Misura e durata del beneficio)

1. Il finanziamento regionale consiste in una prestazione monetaria di importo pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio o dei figli minori e, comunque, non oltre un importo massimo di trecento euro mensili per figlio minore.

2. La prestazione viene concessa per un periodo di un anno rinnovabile.

3. Qualora il genitore obbligato ottemperi parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, l'Ente gestore mantiene il beneficio, nei limiti temporali di cui al comma 2, nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

Art. 6

(Domanda di concessione del beneficio)

1. Ai fini dell'ottenimento del beneficio il soggetto richiedente presenta domanda all'Ente gestore di pertinenza, per il tramite del Servizio sociale dei Comuni.

2. Alla domanda è allegata:

- a) copia del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'affido del figlio o dei figli minori;
- b) copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive: verbale dell'ufficiale giudiziario o copia del provvedimento giudiziale o copia di altro atto attestante l'incapienza del patrimonio ovvero l'irreperibilità¹³ del genitore obbligato;
- c) copia della querela presentata per l'omesso versamento;
- d) certificazione ISEE.

¹⁰ Importo aggiornato da DGR 20/4/2018, n. 948 (B.U.R. 9/5/2018, n. 19).

¹¹ Importo aggiornato da DGR 18/4/2019, n. 636 (B.U.R. 8/5/2019, n. 19).

¹² Importo aggiornato da DGR 15/5/2020, n. 692 (B.U.R. 3/6/2020, n. 23).

¹³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPR 13/6/2014, n. 0116/Pres. (B.U.R. 25/6/2014, n. 26).

Art. 7
(Modalità di concessione ed erogazione del beneficio)

1. L'istruttoria delle domande viene svolta dall'Ente gestore secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
3. Le richieste non soddisfatte per mancanza di disponibilità finanziaria restano valide e il beneficio è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione a seguito della disponibilità di ulteriori risorse ripartite dalla Regione. Il soggetto richiedente, in attesa dell'eventuale ammissione al beneficio di cui all'articolo 5, è, comunque, tenuto a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8.
4. Il beneficio viene erogato dall'Ente gestore a decorrere dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione del beneficio stesso.
5. Il beneficio è erogato mensilmente secondo modalità stabilite dall'Ente gestore.
6. Qualora il beneficiario trasferisca la propria residenza in altro Comune del territorio regionale, il beneficio continua ad essere erogato dall'Ente gestore che lo ha concesso fino al termine dell'annualità originariamente prevista, con subentro del nuovo Ente gestore solamente al termine di tale periodo previa comunicazione della data di scadenza da parte dell'Ente gestore che ha concesso il beneficio.

Art. 8
(Obblighi del beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del contributo presenta ogni anno, almeno entro trenta giorni prima della scadenza del termine dell'annualità, all'Ente gestore dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, contenente la dichiarazione che non si è verificata la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Il soggetto beneficiario presenta, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, anche la certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento.
3. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Ente gestore entro trenta giorni l'eventuale perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4 ivi compreso l'eventuale adempimento parziale da parte del genitore obbligato.

Art. 9
(Perdita dei requisiti e del beneficio)

1. Il genitore affidatario perde i requisiti per accedere e mantenere il beneficio in caso di:
- a) trasferimento della residenza fuori dal territorio regionale;
 - b) superamento della soglia di reddito ISEE di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
 - c) attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria dell'affidamento del figlio o dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto individuato dall'autorità giudiziaria;
 - d) adempimento da parte del genitore obbligato e corresponsione delle somme destinate al mantenimento del figlio o dei figli minori.

2. Nei casi di cui al comma 1 il soggetto beneficiario perde il beneficio ed è tenuto alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, entro trenta giorni dal parziale adempimento e mantiene il beneficio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Decorso il termine di trenta giorni si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000 e il soggetto beneficiario perde l'intero beneficio.

Art. 10
(Accertamento e controllo)

1. L'Ente gestore provvede, anche attraverso verifiche a campione, agli accertamenti in merito alla veridicità della documentazione presentata ai sensi degli articoli 6 e 8 dal soggetto richiedente.

Art. 11
(Rendicontazione)

1. Gli Enti gestori, destinatari dei finanziamenti, rendicontano ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.